



## OPERAZIONI STRAORDINARIE

### **Perché la personal holding è opportuna in aggiunta alla holding comune**

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

### **Holding di famiglia: opportunità, criticità e adempimenti**

Scopri di più

Se potessimo trasferire al mondo delle *holding* le **fasi dell'evoluzione umana** potremmo ritenere che la creazione della **personal holding** sopra la holding comune **rappresenti la fase dell'homo sapiens**. Il punto di partenza di questo teorico percorso evolutivo generalmente prende le mosse dalla detenzione, da parte di soci persone fisiche, di **partecipazioni in una miriade di società**.

Ipotizziamo, per semplicità, il caso di **due soci persone fisiche** legati o meno da rapporti di parentela.

Il primo salto evolutivo è sicuramente rappresentato dalla **creazione della holding comune** attraverso un conferimento di partecipazioni. In questi casi, opererà generalmente il **regime del realizzo controllato** previsto dall'[articolo 177, comma 2, Tuir](#). La nostra analisi è condotta sul presupposto che **tutte le società coinvolte siano società di capitali**.

La holding comune offre una **serie di vantaggi di non poco conto**. Innanzitutto, viene dato un **assetto ordinato alla struttura di governance del gruppo**. Tutti i disagi o i dissensi connessi al ricambio generazionale, alla morte di un socio avverranno al piano superiore, ossia al livello della holding **evitando una eccessiva invasività a livello di società operative**. In caso di dissidi, peraltro, i soci potranno anche **valutare di nominare un cda della holding costituito da professionisti di fiducia**. Il cda entrerà nell'assemblea delle società operative.

Inoltre, in caso di offerte interessanti da parte di terzi il gruppo è già strutturato in modo idoneo a **cedere le società operative agli interessati**, beneficiando del **regime della pex**. La pex, inoltre, sarà riconosciuta anche sui dividendi **percepiti dalla holding**.

Quali sono i **limiti della struttura**? Possiamo da subito evidenziare come **la gestione della liquidità** percepita dalla holding debba essere condivisa e ben potrebbe accadere che un **socio gradisca la distribuzione di dividendi mentre l'altro socio no**.



Inoltre, resistenze potrebbero verificarsi nel caso in cui uno dei **due soci gradisca inserire qualche familiare nella compagine sociale**. Certamente l'operazione non ridurrà la partecipazione societaria dell'altro socio, ma contribuirebbe ad **alimentare il caos in assemblea**.

A questo punto soccorre il comma 2 bis, dell'[\*\*articolo 177, Tuir\*\*](#), che consente, ovviamente nel rispetto di determinate condizioni, di **conferire la propria partecipazione**, ad esempio del 50%, in una **holding personale** che deve vedere un **unico socio conferente e partecipante**. Tale circostanza, in passato, faceva nascere dei dubbi in capo agli operatori in merito al possibile **profilo abusivo di una donazione di quote successiva al conferimento a realizzo controllato**. Almeno sul decesso del conferente, se l'operazione era posta in essere in **condizioni di buona salute**, non potevano ravvisarsi profili di abuso. La [\*\*risposta ad interpello n. 5/2023\*\*](#) ha confermato che la **condizione dell'unico conferente** deve essere verificata **solo al momento del conferimento stesso**.

Quali sono i vantaggi della **struttura di approdo**? Innanzitutto, la holding comune **potrà distribuire i dividendi alle personal holding beneficiando della pex**, consentendo in questo modo ai due soci di gestire la loro liquidità in modo autonomo o – per dirla con le parole della [\*\*risoluzione n. 56/E/2023\*\*](#) – di soddisfare “*principalmente all'esigenza dello stesso di poter reinvestire i redditi dalla medesima secondo le proprie idee personali*”.

Certamente **viene meno il controllo sulla compagine sociale**, in quanto il socio della personal *holding* **potrebbe inserire i propri familiari**, se non addirittura alienare le partecipazioni a terzi, fermo restando che **risulterà improbabile un interesse di altri ad acquisire solo il 50% del gruppo**.

Ovviamente, l'operazione può essere perseguita anche **nella via alternativa di creare prima le personal holding e poi la holding comune**.

In questo secondo caso, essendo le personal holding create da privati, si **evita di valutare il soddisfacimento del requisito della demoltiplicazione** previsto dal comma 2 bis, in caso di **conferimento di holding**. Tuttavia, in contropartita, la creazione della holding comune, venendo operata dalle due *personal holding* società commerciali, rientrerà nell'[\*\*articolo 175, Tuir\*\*](#) e dovrà **soddisfare la norma antiabuso** di cui al comma 2 della citata norma, secondo cui il realizzo controllato è negato in caso di **conferimento di partecipazione non pex in una holding che beneficerrebbe della pex**.